



COMUNE DI NURAMINIS
Provincia di Cagliari

REGOLAMENTO
PER LA CONCESSIONE
ASSEGNI DI STUDIO

Approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 33 del 23.09.2009

IL Sindaco

IL Segretario Comunale

ART. 1 FINALITA'

L'Amministrazione Comunale, in attuazione degli artt. 6 e 7, lett. h) e i) della L.R. del 25.06.1984 n. 31, "Nuove norme sul diritto allo studio e sull'esercizio delle competenze delegate.", nelle forme scaturite in seguito alle modificazioni successivamente intervenute, bandisce annualmente un concorso, per soli titoli, per l'assegnazione di Assegni di Studio a beneficio degli studenti capaci e meritevoli in disagiate condizioni economiche.

ART. 2 BANDO DI CONCORSO

Il relativo bando, da affiggere per 10 giorni consecutivi all'Albo Pretorio del Comune, deve contenere:

- a) i requisiti necessari per l'ammissione al concorso;
- b) il termine perentorio entro cui far pervenire le relative domande di ammissione al concorso stesso, che deve essere stabilito in un termine non inferiore a giorni 20 dalla pubblicazione;
- c) la documentazione da allegare alla domanda;
- d) il numero e l'importo degli assegni di studio messi a concorso.

ART.3 REQUISITI DI AMMISSIONE

Possono partecipare al concorso di cui all'Art. 1 del presente Regolamento, gli studenti di Nazionalità Italiana, residenti nel territorio Comunale di Nuraminis, che nel corso dell'anno scolastico cui si riferisce il bando risultino iscritti in Scuole Pubbliche, parificate o legalmente riconosciute a classi nel settore dell'istruzione Secondaria di I° Grado (Medie) e Secondaria di II° Grado (Superiori) ed Artistica, ivi compresi i Conservatori di Musica e i Corsi per Adulti, e abbiano conseguito la promozione, senza debiti formativi, non inferiore a Buono, 7/10 o 70/100 (dalla media è escluso il voto di Religione) e siano inoltre in possesso dell'iscrizione alla classe successiva (ad eccezione degli studenti che hanno conseguito la maturità).

Requisito indispensabile è di non aver superato un Isee (Indicatore di situazione economica equivalente) pari a:

- € 12.250,00 per nuclei familiari con 1 figlio
- € 17.150,00 per nuclei familiari con 2 figli
- € 22.050,00 per nuclei familiari con 3 o più figli

Oltre tale reddito viene considerato assente il requisito di "disagiate condizioni economiche".

ART. 4 DOMANDA DI CONCESSIONE

La domanda di concessione di Assegno di Studio, redatta su apposito modulo in distribuzione presso gli Uffici Comunali, indirizzata al Sindaco, a firma del capo-famiglia o dello studente (se maggiorenne), dovrà pervenire, unitamente alla documentazione richiesta, entro i termini fissati dal bando.

Per le domande spedite per Posta farà fede la data del timbro Postale.

Tutta la documentazione va presentata in carta semplice o fotocopia non autenticata.

ART . 5 ESCLUSIONE

Il Responsabile del Servizio disporrà in ogni momento l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti .

In particolare saranno esclusi dal concorso, pur avendo presentato domanda, gli Studenti:

- a) che non siano in possesso dei requisiti di cui all' Art. 3 del presente Regolamento;
- b) che abbiano presentato domanda oltre i termini previsti nel bando di concorso;
- c) che nell'anno cui si riferisce il bando abbiano usufruito di altri Assegni o Borse di Studio , di posti gratuiti in Collegi o Convitti , di altri benefici previsti a qualsiasi titolo dalla Legge Regionale 31/84 e successive modificazioni e integrazioni, escluso il rimborso spese viaggio.

ART . 6 REGOLARIZZAZIONE DELLE DOMANDE

Nel caso in cui l'Amministrazione Comunale riscontrasse nella documentazione inoltrata delle irregolarità, inviterà il richiedente a regolarizzarla entro e non oltre 5 giorni dall'avvenuta richiesta di regolarizzazione. Nel caso di mancata regolarizzazione entro i termini previsti, la domanda sarà giudicata non pervenuta.

ART . 7 SOMMA DISPONIBILE

Il numero e l'importo degli Assegni di Studio messi a concorso sarà stabilito dalla Giunta Municipale in base alle risorse finanziarie all'uopo iscritte nel bilancio di previsione.

ART. 8 FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA

Ai fini della formulazione della graduatoria dei vincitori di concorso il Responsabile del Servizio prenderà in considerazione:

- a) il profilo scolastico;
- b) la composizione del nucleo familiare;
- c) le condizioni aggravanti;
- d) i parametri di reddito.

ART. 9 PROFILO SCOLASTICO

In base alla valutazione conseguita verrà attribuito il seguente punteggio :

Votazione conseguita	10/10	punti 40 !	incrementati di punti 0,5	
“	“	9/10	punti 35 !	per ogni frazione in più.
“	“	8/10	punti 30 !	
“	“	7/10	punti 25 !	

ART. 10
COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE

Per il nucleo familiare, a seconda della composizione, verrà attribuito il seguente punteggio :

- nucleo familiare composto da 2 persone Punti 2
- nucleo familiare composto da 3 persone Punti 3
- nucleo familiare composto da 4 persone Punti 4
- nucleo familiare composto da 5 persone Punti 5
- nucleo familiare composto da 6 persone Punti 6
- nucleo familiare composto da 7 persone Punti 7
- nucleo familiare composto da 8 persone Punti 8

ART. 11
CONDIZIONI AGGRAVANTI

Rientrano nelle condizioni aggravanti tutte quelle situazioni che pur non essendo limitative sul piano socio-economico, possono tuttavia, costituire grave impedimento sul piano psicologico in relazione al rendimento scolastico.

Per le condizioni aggravanti verrà attribuito il seguente punteggio :

- a) emigrazione di uno dei genitori Punti 1
- b) emigrazione di entrambi i genitori Punti 2
- c) orfano di uno dei genitori o figlio naturale non riconosciutoPunti 4
- d) ricovero permanente di uno dei genitoriPunti 4
- e) orfano di entrambi i genitoriPunti 6
- f) ricovero permanente di entrambi i genitoriPunti 6

I figli di genitori legalmente separati sono equiparati ai concorrenti di cui alla lettera a) del presente articolo.

I figli di genitori detenuti sono equiparati ai concorrenti di cui alla lettera c) del presente articolo.

ART . 12
SITUAZIONE ECONOMICA

Per la situazione reddituale viene attribuito il seguente punteggio :

- Isee da 0 a 4.900,00Punti 15
- Isee da 4.900,01 a 7.350,00 € Punti 10
- Isee da 7.350,01 a 9.800,00 €Punti 5
- Isee oltre 9.800,01Punti 1

ART . 13
GRADUATORIA PROVVISORIA

Il Responsabile del Servizio, ultimato l'esame delle domande inoltrate, provvederà alla compilazione della graduatoria provvisoria degli aventi diritto, che verrà affissa all'Albo Pretorio per 10 giorni consecutivi.

Dell'avvenuta affissione sarà data comunicazione agli interessati tramite bando pubblico .

ART . 14 RICORSI

I concorrenti che ritenessero errato il punteggio loro attribuito o erroneamente attribuito ad altri concorrenti nella graduatoria provvisoria, al fine di tutelare il proprio interesse legittimo possono inoltrare, entro 5 giorni dalla scadenza della pubblicazione, ricorso scritto indirizzato al Sindaco, indicando :

- a) cognome, nome, luogo e data di nascita del concorrente;
- b) posizione e punteggio acquisiti nella graduatoria provvisoria;
- c) punteggio spettante con indicazioni degli artt. del presente Regolamento in base ai quali si chiede la rettifica del punteggio, illustrandone adeguatamente le motivazioni;
- d) cognome, nome, luogo e data di nascita delle persone contro cui si ricorre;
- e) posizione e punteggio attribuiti ai medesimi;
- f) indicazione degli articoli del presente Regolamento e relative motivazioni in base ai quali si chiede la rettifica del punteggio;
- g) copia del ricorso trasmesso agli interessati con raccomandata A.R.

ART. 15 GRADUATORIA DEFINITIVA

Entro 15 giorni dalla data di scadenza dei termini di cui agli artt. 13 e 14, il Responsabile del Servizio dopo aver provveduto, se pervenuti, all'esame dei ricorsi, redigerà la graduatoria definitiva. Avverso la graduatoria definitiva non è ammesso ricorso .

ART.16 VINCITORI DI CONCORSO

Risulteranno vincitori del concorso gli Studenti inclusi nella graduatoria definitiva e secondo l'ordine in essa riportato .

ART.17 LIQUIDAZIONE DEGLI ASSEGNI

L'importo dell'Assegno verrà liquidato dall'Amministrazione Comunale allo Studente interessato se maggiorenne, o ad un familiare indicato dallo Studente nel caso in cui questi sia minorenni. A ciascun nucleo familiare può essere liquidato, per lo stesso anno scolastico, un solo assegno di studio .

ART . 18 OPZIONE

L'assegno concesso non è cumulabile con altri Assegni o Borse di Studio, con posti gratuiti in Collegi o Convitti, nonché con altri benefici previsti a qualsiasi titolo dalla L.R. 31/84 e successive modificazioni ed integrazioni.

Allo Studente beneficiario è data facoltà di opzione.

ART . 19
ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entrerà in vigore a seguito della pubblicazione per 15 gg. all'Albo Pretorio, da effettuarsi dopo che la deliberazione di approvazione è divenuta esecutiva.

ART. 20
PUBBLICITA'

Verrà affisso apposito manifesto all'albo pretorio per informare la popolazione dell'entrata in vigore del Regolamento.

COPIA